

A11 23



CITTA' DI TORINO

PATTO DI INTEGRITA' DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI

Relativo alla procedura di gara / richiesta iscrizione Albo Fornitori manutenzione

MANUTENZIONE NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUCAZIONE FORMAZIONE PERMANENTE VIA CELLINI,14

(CODICE OPERA 4201- CUP C14B14000400004-CIG 6467668878)

Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore o che richiedano l'iscrizione all'Albo Fornitori ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.

Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.
La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 83 del Dlgs 50/2016

Il Comune di Torino

e

l'impresa _____ (di

seguito operatore economico),

CF/P.IVA _____

sede legale: _____ rappresentata da _____

in qualità di _____

VISTO

La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
il Codice di Comportamento della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N. 2013 07699 del 31 dicembre 2013;

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015 - 2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N. 392 del 3 febbraio 2015;

Il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e l'A.N.A.C. sottoscritto in data 15 luglio 2014: "Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativi tra A.N.A.C.- PREEFFETTURE-UTG ed ENTI LOCALI per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"

4. Collegamenti

- offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- facendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
- 2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediantes:
- 1. L'operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.

3. Concorrenza

- 2. Il personale della Città di Torino, in qualsiasi modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il *Codice di Comportamento della Città di Torino* e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.
- 1. L'operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti.
- 2. Doveri di correttezza

1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento al presente appalto; esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di rispettare l'impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione.

1. Ambito di applicazione

CONVENGONO QUANTO SEGUE

CITTA' DI TORINO



del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

6. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

5. L'operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l'operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.

3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento.

2. L'operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte dei dipendenti della Città o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

1. L'operatore economico segnala alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

7. Doveri di segnalazione

Il Comune di Torino si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come previsto ai sensi di legge.

6. Trasparenza

3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

1. Nel partecipare alla presente gara d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con il presente appalto comunale, relativamente anche alla successiva esecuzione, l'operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino.

5. Rapporti con gli uffici comunali

1. L'operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

CITTA' DI TORINO



- esclusione dal partecipare alle gare indette dal Comune di Torino per tre anni;
 - 50/2016)
 - 50/2016)) e della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs.
 - incameramento della cauzione provvisoria di validità dell'offerta (art. 93 del D.Lgs.
 - revoca dell'aggiudicazione/risoluzione del contratto;
 - esclusione dalla procedura di affidamento;
1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell'Operatore Economico, sia in veste di concorrente, sia di aggiudicatario, potranno essere applicate, fatte salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

10. Violazioni del Patto di Integrità

- subappalto.
- del Patto di Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del subcontraenti. Per tale motivo sarà inserita apposita clausola nei contratti in ordine al rispetto riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretendere il rispetto anche da parte dei
2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi del presente Codice si intendono (anche su lotti diversi).
- dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara
- 28 gennaio 2003 mecc. n. 2003-0530/003, i.e., non saranno autorizzati i subappalti richiesti
- Stazione Appaltante per tutti i subappalti/subaffidamenti. In conformità alla deliberazione G.C.
1. L'operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della

9. Obblighi relativi ai subappaltatori

L'operatore economico dichiara di non aver concluso, successivamente al 28 novembre 2012, contratti di lavoro subordinato o di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della Città che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo.

8. Divieto ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001

Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della Legge 114/2014. all'ipotesi risolutiva, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

8. Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutiva da parte della

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-ter c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

7. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.

relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

CITTA' DI TORINO





CITTA' DI TORINO

- nei casi previsti all'art. 7 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del medesimo articolo e all'art. 32 Legge 114/2014);
- cancellazione dall'Albo Fornitori dell'Ente (per i fornitori) per tre anni;
- segnalazione all'ANAC per le finalità previste ai sensi dell'art. 80 Digs 50/2016 e alle competenti Autorità
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Torino nella misura del 5% del valore del contratto, imputata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- responsabilità per danno arrecato agli altri operatori economici concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto, sempre imputata la prova predetta.

2. Nel caso di violazione del divieto previsto all'art.8 del presente Codice i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L'operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi non può contrattare con la Città per i successivi tre anni e ha l'obbligo di restituzione di eventuali compensi percepiti in esecuzione dell'accertamento illegittimo, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.

3. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.

11. Impegno all'osservanza del Patto di Integrità e durata

1. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna al rispetto del presente Patto di Integrità.
2. In ogni contratto sottoscritto fra la Città e l'Appaltatore deve comunque essere attestata, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.
3. Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni ad esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento.

Data

Per il Comune di Torino

Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale
Il Dirigente e RUP
Arch. Corrado Damiani



Per la Società (firma del Legale Rappresentante e timbro dell'Operatore economico)